



Decreto Dirigenziale n. 125 del 19/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 S.M.I. (ART. 29-TER). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - COD. IPPC 5.3B; 5.5 - SOCIETA': DE.FI.AM. SRL - ATTIVITA': STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, LIQUIDI E SOLIDI. SEDE OPERATIVA: SERINO (AV). ZONA PESCAROLE - AREA IND.LE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D. Lgs. n. 59/2005;
- CHE l'art. 33, c. 3-bis, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., pone a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- CHE il D. M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22/09/2008, ha disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005, oggi abrogato e sostituito dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE con D.G.R. 22 ottobre 2011, n. 612, ss. mm. ii., è stato approvato il regolamento n. 12, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- CHE in esecuzione della precedente delibera, con la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478, ss. mm. ii., la competenza in materia di A.I.A. è stata attribuita alle UU.OO.DD. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- CHE per l'assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche di A.I.A. è stata stipulata convenzione tra la Seconda Università degli Studi di Napoli (Di.S.T.A.Bi.F.) e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, rinnovata fino al 31/12/2017 con D. D. 5 novembre 2015, n. 866;
- CHE il titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte seconda e relativi allegati, sono stati sensibilmente modificati dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;

RILEVATO:

- CHE, ai sensi dell'art. 29-ter D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. (nella formulazione introdotta con D. Lgs. n. 46/2014), in data 03/09/2014 il gestore "DE.FI.AM." S.R.L. ha presentato domanda di A.I.A., con elaborati a corredo, il tutto acquisito al prot. n. 596560 del 10/09/2014, per lo stabilimento di **recupero, e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno** (cod. I.P.P.C. 5.3 b.) come riformulato dall'art. 26 D. Lgs. n. 46/2014) e **accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, con una quantità massima stoccabile di rifiuti pericolosi in ogni momento 350 Mg -** (cod. I.P.P.C. 5.5) sito in Serino (AV), AREA PIP LOC.TÀ PESCAROLE;
- CHE, come da espressa richiesta della scrivente autorità, alla documentazione di cui sopra hanno fatto seguito le integrazioni registrate al prot. n. 13629 del 12/01/15, tra cui l'atto di asseverazione redatto ai sensi del D.M. 24 aprile 2008;
- CHE, sottoposto alla C.T.I. convocata ai sensi della D.G.R. 9 marzo 2015, n. 81, in data 12 marzo 2015 tale atto ha ottenuto valutazione favorevole per complessivi E 19.700,000, importo ritenuto congruo e nel frattempo già pagato, come da scrittura contabile agli atti: copia ricevuta bonifico per anticipo tariffa istruttoria di E 2.600,00 del 04/09/14 presso la Banca di Credito Cooperativo di Serino; di E 13.000 - tariffa istruttoria del 02/12/14 presso la Banca Apulia S.p.A., acquisito al prot.n. 824373 del 04/12/14 - Saldo di E 4.100,00 – copia bonifico bancario presso la banca di Credito Cooperativo di Serino del 12/01/15, acquisito con nota prot. n. 20955 del 14/01/2015;
- CHE, la C.T.I., esaminato il progetto AIA, ha evidenziato la necessità di integrare il progetto AIA, in quanto quest'ultimo si riferiva ad un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi senza la linea di: trituratore, macinatore, vaglio, bio-separatrice e fitopressa, autorizzata con D.D. n. 37 del 22/09/2014; pertanto la UOD di Avellino in data 20/03/15 prot. n.193862 ha comunicato alla UOD di Napoli – Valutazioni Ambientali e alla Società che il D.D.n. 408 del 05/06/2008 relativo al parere VIA è antecedente al D.D. n. 37 del 22/09/14 e si è chiesta la verifica di conformità dei due progetti e chiarimenti in merito;

CONSIDERATO:

- CHE, a norma dell' art. 29-quater, c. 11, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., l'A.I.A. rilasciata con il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogn'altra autorizzazione elencata nell'allegato IX alla parte seconda (come sostituito dall'art. 26², D. Lgs. n. 46/2014), stessa normativa;
CHE, in particolare, per l'attività produttiva di che trattasi, già in essere, sono sostituiti dall'A.I.A. i seguenti provvedimenti in materia ambientale, tutti ancora vigenti:

Estremi atto	Ente	Oggetto
D. D. 10/06/2010 n. 148	Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti	D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 269 ⁸ – autorizzazione alle emissioni in atmosfera
D.D.05/06/2008, n. 408		Valutazione di Impatto Ambientale – Parere favorevole della Commissione V.I.A.
D.D. 15/10/2009, n.155	Avellino	D.Lgs n. 152/2006, ss.mm.ii., art. 208 – stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
D.D. 01/08/2011, n. 567		D.Lgs n. 152/2006, ss.mm.ii., art. 208 – integrazione e sostituzione codici CER
D.D. 18/12/14, n. 67		D.Lgs n. 152/2006,ss.mm.ii., art. 208 – variante non sostanziale
D.D. 27/02/2014, n. 1		D.Lgs n. 152/2006, ss.mm.ii., art. 208 – variante non sostanziale – sostituzione n. 2 codici CER
D.D. 22/09/2014, n. 37		D.Lgs n. 152/2006,ss.mm.ii., art. 208 – variante sostanziale

- ⌞ CHE, avviatosi il procedimento a far data dal 09/04/2015 (giorno del perfezionamento degli atti alle norme e disposizioni in vigore a quella data), si è proceduto all'indizione della Conferenza di Servizi in data 22/07/2015; Si è preso atto del parere favorevole dell'ATO prot. n.497247 del 17/07/15 e nel corso della seduta si è rilevato quanto esposto dalla C.T.I. evidenziando di integrare il progetto AIA in quanto quest'ultimo si riferiva ad un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza la linea di trituratore, macinatore,vaglio,bio-separatrice e fitopressa autorizzato con D.D. n. 37 del 22/09/2014 e pertanto non vi era corrispondenza tra il progetto per il quale era stata chiesta l' AIA e quello attualmente autorizzato, ex art. 208 D.Lgs 152/06,ss.mm.ii., e che con nota prot. n.193862 del 20/03/15 la UOD ha comunicato alla UOD Valutazioni Ambientali di Napoli quanto sopra esposto. Sulla scorta del rapporto istruttorio della Seconda Università di Napoli, a firma della prof.^{ssa} Maria Laura Mastellone, è stato acquisito al prot. n. 441837 del 25/06/2015 e la stessa ha evidenziato alla Società che il progetto necessita di chiarimenti ed integrazioni con particolare riferimento ad una redazione della sintesi non tecnica che riassume le lavorazioni fatte dall'azienda, rifiuti trattati, quantità e tipologia dei rifiuti stoccati, le condizioni e tempi di stoccaggio e principali impatti ambientali attesi; esame tabellare delle BAT e rielaborazione della relazione di trattamento degli scarichi finali e parziali liquidi ed aereiformi con specifico riferimento alle emissioni odorigene; il rappresentante dell'ARPAC rileva che il Piano di monitoraggio e controllo risulta carente e, pertanto, va aggiornato ed integrato.
- CHE a seguito di ripetuti rilievi mossi al gestore, in data 24/12/2015 prot. n. 898832, la Società ha comunicato che per motivi di natura commerciale, ha ritenuto di non inserire più il macinatore per il trattamento dei rifiuti pericolosi e con perizia giurata ha rinunciato all'installazione del macinatore "SATDRIN". In data 03/05/16, la UOD di Avellino ha chiesto alla UOD Valutazioni Ambientali di Napoli di esprimere un valido parere in merito a quanto dichiarato dalla Società.
- CHE, riassunto il procedimento amministrativo e a seguito di ripetute integrazioni chieste al gestore, nella successiva seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il 03/05/16, si è preso atto degli atti richiesti e fatti ulteriori rilievi si è pervenuti a definitiva convocazione fissata nel giorno 07/06/2016 per consentire alla Società di produrre ulteriore documentazione mancante, nonché acquisire la valutazione finale della UOD di Napoli – Valutazioni Ambientali.
CHE risultano nel frattempo pervenuti gli atti sottoelencati:

Estremi acquisizione atto	Mittente	Oggetto
Prot. n.6062 del 01/06/2016	Comune di Serino	Parere favorevole reso dal Comune di Serino – acquisito agli atti prot. n. 384184 del 06/06/2016
Prot. n. 0161234/2016	Seconda Università degli Studi di Napoli (Di.S.T.A.Bi.F) prof. ^{ssa} M. L. Mastellone	Nota istruttoria del 07/06/2016

□ CHE nella seduta del 07/06/2016, il Presidente, ha anzitutto precisato quanto richiesto con nota del 03/05/16 inviata alla UOD di Napoli, di voler esprimere nuovo parere in merito all'Assoggettabilità del progetto di che trattasi al giudizio di compatibilità ambientale, alla luce della rinuncia da parte della Società alle operazioni di triturazione dei rifiuti pericolosi ed alla piena conformità al processo produttivo ex art. 208 del D.Lgs 152/06, essendo le modifiche intervenute successivamente al giudizio di compatibilità ambientale D.D. n. 408 del 05/06/2008 a carattere non sostanziale. La UOD di Napoli, Valutazioni Ambientali, con nota del 06/05/16 ha rimesso la valutazione alla UOD procedente. Sulla base della documentazione agli atti, si prende atto di quanto dichiarato dalla Società della non necessità di sottoporre il progetto di che trattasi a giudizio di compatibilità ambientale, rientrando l'attività di che trattasi, già autorizzata ex art. 208, senza alcuna modifica nell'allegato 8 alla parte li del D.Lgs 152/06, così come novellato dal D.Lgs 46/2014. La Prof.ssa Mastellone espone il Rapporto tecnico istruttorio e chiede i seguenti chiarimenti:

- potenzialità espressa in MG/g di cui al punto IPPC 5.3 b – la Società precisa che che è di 668,35 Mg/g.
- chiarire per il punto IPPC 5.5 i tempi di stoccaggio, la superficie occupata e l'altezza massima raggiungibile per ogni raggruppamento. La Società precisa che la capacità massima è di 350 t in ogni momento, da destinare esclusivamente alle operazioni: R13-R12-D13-d14 e D15. I tempi di stoccaggio massimi sono quelli fissati dalla normativa vigente, laddove non previsti, per i rifiuti ad alto tasso odorigeno, non supereranno di norma le 72 ore solo in caso di forza maggiore e comunque non oltre i 10 giorni. La superficie occupata è conforme alla D.G.R. 81/2015 in quanto è inferiore all'80% della superficie disponibile. Sull'altezza massima, lo stoccaggio avviene in cassoni a tenuta, eventuali stoccaggi in cumuli non supereranno i tre metri;
- In merito agli scarichi, produrre le analisi nell'ultimo triennio;
- La Società precisa che per le acque meteoriche, di prima pioggia unitamente alle acque nere, previo trattamento depurativo (S3), convogliano nella fogna comunale delle acque nere, con recapito nel depuratore comunale rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 All. 5 colonna scarico pubblica fognatura D.Lgs 152/0. Le acque pertinenziali e le acque di dilavamento piazzale di seconda pioggia confluiscono attraverso due scarichi (S1-S2) al condotto fognario delle acque bianche con recapito in corpo idrico superficiale, torrente Barra. Si impegna ad integrare la scheda H che va rimodulata anche nella sezione H2 relativamente al destino delle acque di prima pioggia delle superfici pavimentate ma non destinata alla lavorazione (n.2), riportando anche la corrispondente planimetria;
- In merito al riutilizzo delle acque, la Società si impegna a presentare entro dodici mesi un apposito progetto per il riutilizzo delle stesse, contenente un bilancio sulla risorsa idrica che tenga conto di tutte le componenti liquide, inclusi gli effluenti dei rifiuti liquidi trattati;
- In relazione alla scheda I la Società chiarisce che indipendentemente dalla quantità dichiarata nella scheda I per ogni codice CER verrà sempre rispettato il limite del deposito temporaneo istantaneo che ammonta a 350 t;
- In merito alle emissioni odorigene all'esterno dello stabilimento si prescrive un monitoraggio semestrale con determinazione delle ou_E / m^3 (Unità odorigena europea per metri cubi di aria) integrando il piano di Monitoraggio e Controllo e conseguentemente la scheda L.
- La Prof.ssa Mastellone, fermo restando che farà avere rapporto tecnico finale in esito all'acquisizione della documentazione richiesta, esprime valutazione sostanzialmente favorevole sulla base di ciò che la Società ha chiarito ed integrato nel corso della Conferenza dei Servizi;
- CHE, inoltre, tenuto conto dei pareri favorevoli sia del Comune di Serino, che dell'ATO, stante infine la proposta formulata dal Responsabile del procedimento, sig.ra Rosa Tedesco, dati per

acquisiti in senso favorevole quelli delle amministrazioni assenti, che non si sono espressamente pronunciate (ASL di Avellino, Provincia di Avellino ed ARPAC), il Presidente, acquisiti i chiarimenti da parte della Società, in particolare che non vi sono modifiche al processo produttivo, rispetto a quanto autorizzato ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e la rinuncia al “macinatore” rifiuti pericolosi SATDRIN, dichiara chiusi i lavori della CdS subordinando l'emissione del decreto autorizzativo alla trasmissione dei seguenti atti:

- relazione di riscontro al rapporto tecnico istruttorio dell'Università (giugno 2015-giugno 2016) formalizzando i chiarimenti forniti in Conferenza dei Servizi;
- ripresentazione scheda H, planimetria T scarichi e copia certificati analisi acque ultimi tre anni;
- ripresentazione scheda L;
- rimodulazione Piano di monitoraggio e controllo con le indicazioni richieste dall'università;
- copia certificato prevenzione incendi;
- CHE la DE.FI.AM., in seguito all'istanza presentata in data 27 marzo 2014 alla Prefettura di Avellino – Ufficio Antimafia, con provvedimento: D.P. prot n. 8708/12 dell'11/09/2014 è stata iscritta alla White List;
- CHE, è stato acquisito in data 06/10/16 prot. 650874 ad integrazione e perfezionamento il certificato relativo al sistema di gestione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, rilasciato il 19/01/2016 e valido a tutto il 18/03/2017;
- CHE nessun ulteriore rilievo è pervenuto dal Dipartimento provinciale A.R.P.A.C. Di Avellino;
- CHE risultano nel frattempo pervenuti gli atti sottoelencati - prot. n.629061 del 27/09/2016:
- relazione tecnica integrativa;
- piano di monitoraggio e controllo;
- sostituzione scheda H – copia certificati analisi ultimi tre anni;
- sostituzione scheda L (Emissioni)
- relazione fonometrica;
- copia certificato prevenzione incendi;
- rapporto tecnico istruttorio definitivo dell'Università;
- scheda Int2 (Stoccaggio rifiuti conto terzi);
- polizza fideiussoria, sollecitata con nota dalla UOD prot. n. 727977 dell' 08/11/2016, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. n. 0691409266. La polizza ha la validità di anni 12+ 1, ed è stata emessa a favore del Presidente pro tempore della Giunta della Regione Campania a garanzia di eventuali danni ambientali che possono derivare dall'esercizio dell'attività, per un importo pari a quello previsto dall'allegato tecnico alla D.G.R. n. 386 del 20 luglio 2016;

RITENUTO:

- CHE, conformemente alle risultanze istruttorie sussistono, per tutto quanto premesso, le condizioni per autorizzare ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per la durata di 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-ter, il gestore “DE.FI.AM.” S.R.L., in relazione allo stabilimento sito in Serino (AV), AREA PIP LOC.TÀ PESCAROLE; destinato ad attività di **recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno** (cod. I.P.P.C. 5.3.b.n.1-2-3-4), come riformulato dall'art. 26 D. Lgs. n. 46/2014 per una capacità massima complessiva di 668,35 Mg/giorno e **accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2,5.4,5.6, con una quantità massima stoccabile di rifiuti pericolosi in ogni momento di 350 Mg** (cod. I.P.P.C..5.5);
- CHE la cadenza di ciascuna attività di verifica sia quella di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato in uno a documentazione tecnica definitiva acquisita al prot. n. 0629061 del 27/09/16;

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- il D. M. 24 aprile 2008;
- Il D.P.R. n. 151/2011, ss. mm. ii.;

- la D.G.R. 22 ottobre 2011, n. 612, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478, ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;
- il D. D. 16 gennaio 2015, n. 12;
- la D.G.R. 25/10/2013 n. 592;
- alla stregua delle conclusioni istruttorie a firma della prof.^{ssa} Maria Laura Mastellone, supporto tecnico scientifico per conto della Seconda Università degli Studi di Napoli, nonché della proposta di adozione del presente provvedimento, avanzata dal responsabile del procedimento, sig. ra Rosa Tedesco;
- per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente confermato e trascritto;

DECRETA

- 1) rilasciare ad "DE.FI.AM." S.R.L., legale rappresentante sig. Francesco De Feo, con stabilimento in Serino (AV), AREA PIP LOC.TÀ PESCAROLE, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in relazione ad attività di **recupero, e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità massima di 668,35 Mg al giorno** (cod. I.P.P.C. 5.3 b.n.1-2-3-4), come riformulato dall'art. 26 D. Lgs. n. 46/2014) e **accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2,5.4,5.6, con una quantità massima stoccabile di rifiuti pericolosi in ogni momento 350 Mg -** (cod. I.P.P.C.5.5), per la durata di 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, sensi dell'art. 29-octies, c. 9, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., facendo obbligo al gestore di trasmettere certificazione della verifica annuale sulla conformità del sistema di gestione ambientale ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004;
- 2) provvedervi sulla scorta di:
 - a) nota istruttoria finale redatta dalla prof.ssa Mastellone, incaricata del supporto tecnico-scientifico, in data 20/10/16 e acquisita agli atti con prot. n. 692992 del 24/10/16;
 - b) documentazione tecnica definitiva presentata al prot. n. 351225 del 23/05/2016 ed integrata in data 27/09/16 prot. n. 629061 e trasmessa dal gestore alle amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- 3) dare atto che il gestore ha presentato al prot. n. 351225 del 23/05/16 l'atto di verifica dell'obbligo a redigere la Relazione di Riferimento, in conformità con la procedura di cui al D. M. n. 272/2014, Allegato 1;
- 4) vincolare l'A.I.A. al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) contenimento delle emissioni entro i valori-limite previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le Conclusioni sulle BREF per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché quelli fissati in tema d'inquinamento acustico;
 - b) presentare entro un anno dalla emissione del presente provvedimento, in merito al riutilizzo delle acque, un apposito progetto per il riutilizzo delle stesse, contenente un bilancio sulla risorsa idrica che tenga conto di tutte le componenti liquide, inclusi gli effluenti dei rifiuti liquidi trattati;
 - c) esecuzione di specifici controlli, entro il 31/12/2020 in relazione ad eventuali impatti sulle acque sotterranee ed entro il 31/12/2025 sul suolo, fatto salvo quanto specificato nelle Conclusioni sulle MM.TT.DD.;
 - d) in quanto dotato di attestazione di conformità antincendio rilasciata dal Comando provinciale dei VV. F. di Avellino con scadenza al 23/09/2019 prot. n. 99/285, eseguire ogni adempimento idoneo alla prevenzione degli incendi (D.P.R. n. 151/2011, ss. mm. ii.);
- 5) vincolarla altresì al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate in relazione tecnica negli elaborati di cui al seguente elenco, pure costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, tutti acquisiti al prot. n. 0629061/2016;
 - all. n. 2, "**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**";
 - all. n. 3, scheda "**C**";
 - all. n. 4, scheda "**D**" (applicazione delle MM.TT.DD.);
 - all. n. 5, scheda "**H**" (scarichi idrici), con prescrizioni generali risultanti dalla nota istruttoria redatta dalla prof.^{ssa} Mastellone;

- all. n. 6, scheda "I" (rifiuti) con prescrizioni;
 - all. n. 7, scheda "L" (emissioni in atmosfera) con prescrizioni;
 - all. n. 8, scheda "N" (rumore) con prescrizioni;
 - all. n. 9, scheda "INT2" (stoccaggio rifiuti conto terzi);
- 6) far obbligo al gestore, a pena di decadenza dell'autorizzazione, di pagare a quest'autorità competente, curando di produrre la relativa quietanza, l'importo di tariffa per i controlli A.R.P.A.C., determinato secondo gli allegati IV e V del D. M. 24 aprile 2008, nei seguenti termini temporali:
 - a) per i controlli programmati nel periodo che va dall'attuazione degli interventi imposti dall'A.I.A. fino al termine del relativo anno solare, entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art.29-decies, c. 1, normativa citata;
 - b) entro il 30 aprile di ciascun anno successivo, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino);
 - 7) richiamare espressamente le disposizioni dettate dall'art. 29-decies D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in particolare quella di cui al comma 1, ove si fa obbligo al gestore di dare preavviso a quest'autorità competente e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Avellino dell'attuazione di ogni intervento previsto dall'A.I.A.;
 - 8) prevedere che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, si effettui, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, lettera "a)", ferma restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative, delle procedure stabilite dall'art. 29-decies, c. 9, normativa citata;
 - 9) fare obbligo al gestore, nei casi di anomalia o guasto tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione, di comunicare l'inconveniente entro le otto ore successive a quest'autorità competente, avendo essa facoltà di disporre la riduzione o cessazione delle attività ovvero impartire altre prescrizioni, senza pregiudizio per l'obbligo posto a carico del gestore stesso di procedere nel più breve tempo possibile al ripristino funzionale dell'impianto, sospendendone l'esercizio qualora la situazione appaia tale da determinare pericolo per la salute umana e adottando ogn'altra opportuna precauzione mirata a minimizzare gli impatti durante le fasi di avviamento o di arresto;
 - 10) stabilire che:
 - a) A.R.P.A. Campania, nelle more che il calendario delle visite ispettive regionali in materia ambientale sia definito ex art. 29-decies, c. 11-bis e c. 11-ter, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., proceda, con cadenza annuale, a controlli i cui oneri sono posti a carico del gestore (art. 29-decies, c. 3), trasmettendone le risultanze a quest'autorità competente, che le metterà a disposizione del pubblico entro quattro mesi dal compimento della visita sopralluogo;
 - b) ciascun altro organo competente in materia di controllo, ispezione e monitoraggio comunichi a quest'autorità ogni informazione e/o notizia di reato eventualmente acquisita, per l'applicazione delle misure previste in merito dalla vigente normativa ambientale;
 - c) ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, D. Lgs. n. 159/2011, ss. mm. ii., la presente autorizzazione sarà revocata qualora pervenga comunicazione antimafia interdittiva;
 - 11) fissare annualmente al 30 aprile il termine entro il quale il gestore sarà tenuto a trasmettere a quest'autorità competente, con riferimento al precedente anno solare, le risultanze degli interventi di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo (elaborati resi tutti in formato digitale, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in relazione alla conformità con quelli cartacei, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ss. mm. ii.);
 - 12) disporre che entro il 30 aprile di ciascun anno solare il gestore trasmetta, per la validazione ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 157/2011, ss. mm. ii, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 9, § 2, del Regolamento (CE) n. 166/2006, recante "**Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti**";
 - 13) prescrivere che prima della cessazione definitiva delle attività il gestore trasmetta a quest'autorità competente un piano di dismissione dell'intero impianto I.P.P.C., ai sensi dell'art. 29-sexies, c. 9-quinquies, lettere "a)", "b)", "c)", "d)", "e)", nonché, se del caso, delle attività di bonifica, come previste dalla Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - 14) riservarsi, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni ivi elencate, di procedere all'applicazione delle misure previste dall'art. 29-decies, c. 9;
 - 15) obbligare il gestore, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, a provvedere, ove

indispensabile, al conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla-osta od ogni diverso atto comunque denominato, previsto dalla normativa vigente e ricadente nella competenza di altra autorità, trasmettendoli in copia a quest'autorità competente;

- 16) custodirsi il presente provvedimento e suoi allegati, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione agli organi di controllo;
- 17) metterne copia, con relativi allegati, a disposizione del pubblico presso gli uffici di quest'autorità competente, nonché dare pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale;
- 18) doversi notificare il tutto alla ditta "DE.FI.AM." S.R.L., sede legale di Serino (AV), Via Sala Fontanelle, n. 138, nonché trasmettere al Comune di Serino, all'Amministrazione provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino, all'ATO Calore Irpino e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania;
- 19) inoltrare, con tutti i suoi allegati, il presente atto alla Segreteria di Giunta;
- 20) pubblicare il presente provvedimento nella pagina web di questa U.O.D.;
- ²¹⁾ precisare espressamente che avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

– Dott. Antonello Barretta –